

xx/xx/xxx

Funzione: Finanza Agevolata

Torino, xx xxxxxxxx 2010

Spett.

BANCA

Ag. xx-xxx

Xxx XXXXXXXXXXX, xxx

XXXXX XXXXXXXXXXXXX

FIDEIUSSIONE

Oggetto: Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico - Legge Regione Piemonte 24 dicembre 2009 n. 34 - Fideiussione

Premesso

- a) che con Legge Regione Piemonte del 24 dicembre 2009 n. 34 “*Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico. Fondo speciale di garanzia*”, al fine di far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe il sistema delle imprese, è stato istituito un Fondo speciale di garanzia in favore dei lavoratori dipendenti che non percepiscono da tempo la retribuzione;
- b) che il predetto Fondo persegue l’obiettivo di favorire, senza oneri a carico dei lavoratori, la concessione da parte delle Banche aderenti di *anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito* che i lavoratori vantano nei confronti delle imprese in ritardo nel pagamento degli stipendi;
- c) che con D.G.R. del 30 dicembre 2009 n. 81-13021 ai sensi dell’art. 3 della L. R. 34 del 2009 è stato approvato il Regolamento del Fondo, che ne determina criteri e modalità di accesso ed è stata individuata Finpiemonte, società finanziaria *in house* della Regione Piemonte, quale soggetto gestore del Fondo in questione;
- d) che con Determinazione Dirigenziale numero 8 del 15 gennaio 2010 della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte è stato approvato il Bando e con Determinazione Dirigenziale numero 398 del 31 dicembre 2009 la dotazione di € 3.000.000,00 del Fondo è stata impegnata a favore di Finpiemonte;

- e) che in data _____, Finpiemonte e _____ (nel seguito la **Banca**, e ove congiuntamente le **Parti**) hanno stipulato una convenzione volta a disciplinare la concessione di una garanzia fideiussoria, con l'intervento del Fondo speciale di garanzia regionale di cui in premessa, prestata da Finpiemonte nell'interesse dei lavoratori beneficiari che richiedano alle Banche anticipazioni parziali del trattamento economico maturato e non percepito, il tutto secondo quanto meglio disciplinato nel Bando di cui al precedente punto d) delle premesse (la **Convenzione**)
- f) che il sig. _____ cod. fisc. _____, residente in _____ via _____, in data _____ ha presentato alla Banca Aderente domanda di finanziamento con contestuale richiesta di accesso al Fondo in oggetto, secondo quanto previsto dal Bando _____ (di seguito per brevità anche "**Lavoratore beneficiario**" o "**Debitore**")
- g) che in data _____ la Banca, previa verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata dal Lavoratore beneficiario e del merito creditizio, si è dichiarata disponibile ad erogare allo stesso un finanziamento per un importo pari a € _____ con scadenza _____ (il **Finanziamento**), dietro rilascio da parte di Finpiemonte di una garanzia fideiussoria a prima richiesta volta a garantire il pagamento da parte del Debitore dell'importo dovuto in relazione al Finanziamento a solo titolo di capitale ed in ogni caso nei limiti previsti nel Bando di cui al precedente punto d);
- h) che in data _____ Finpiemonte ha deliberato la concessione della garanzia in oggetto in favore del Lavoratore beneficiario per l'importo capitale, oltre il riconoscimento a favore del lavoratore del "*beneficio*" consistente nel pagamento alla Banca dell'interesse annuo fisso non superiore al 2,50% e spese accessorie non superiori a euro 50,00 a carico del Fondo.

Tutto ciò premesso

Vi comunichiamo che Finpiemonte S.p.A., si costituisce fideiussore a garanzia della restituzione della sola somma capitale dovuta dal Debitore in relazione al Finanziamento concesso da Codesta rispettabile Banca, vincolandosi a soddisfare tale obbligazione qualora il Debitore non vi soddisfaccia.

La presente fideiussione, anche ad integrazione di quanto stabilito dalla Convenzione, è regolata dalle seguenti condizioni; per quanto non previsto si applica quanto disposto dalla Convenzione:

Art. 1 - La fideiussione garantisce il 100% del finanziamento in linea capitale erogato dalla Banca in favore del Lavoratore Beneficiario, ed in ogni caso nel limite massimo di 2.500,00 euro di garanzia per ciascun beneficiario ammesso, fatta salva la progressiva automatica riduzione della garanzia prevista all'art. 4 comma 4 della Convenzione di cui al punto e) delle premesse;

Art. 2 - La presente fideiussione ha efficacia dalla data di erogazione del finanziamento e durata di 12 mesi dall'erogazione del finanziamento stesso. Decorsi 60 giorni da tale

termine senza che sia pervenuta alcuna richiesta di pagamento la fideiussione si intenderà decaduta e priva di efficacia.

Art. 3 - Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa del Debitore.

Art. 4 - La Banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti d'importo garantito, l'entità delle esposizioni complessive del Debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 5 – Anche ad integrazione di quanto stabilito dalla Convenzione, è pattuito tra le parti che la presente garanzia decadrà e quindi perderà ogni efficacia esclusivamente nei seguenti tassativi casi:

- qualora la Banca non comunichi entro 60 giorni dalla scadenza del finanziamento che il Lavoratore beneficiario non ha provveduto al rimborso del medesimo dando evidenza di eventuali tentativi di recupero avviati;
- qualora la Banca non comunichi entro 30 giorni che ha provveduto alla risoluzione anticipata del contratto di finanziamento, anche se conseguente all'intervenuta revoca del beneficio come previsto dal Bando, dando motivazione della risoluzione ed evidenziando gli eventuali tentativi di recupero già effettuati
- qualora la Banca non abbia verificato, sotto il profilo formale, la completa compilazione della modulistica che il beneficiario deve presentare per l'ottenimento del finanziamento, come prevista dal Bando.

Art. 6 - E' pattuito tra le Parti che la garanzia fideiussoria mantiene la propria efficacia anche in caso di revoca del beneficio da parte di Finpiemonte ai sensi del Bando regionale.

Art. 7 - Il fideiussore, nei limiti indicati, è tenuto a pagare alla Banca a semplice richiesta scritta, fatta pervenire a Finpiemonte a mezzo raccomandata, quanto dovuto dal Debitore per capitale erogato e non ancora restituito. Come stabilito dalla Convenzione gli interessi di mora verranno corrisposti con altra modalità.

Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il Debitore, i successori o aventi causa dello stesso, ed il fideiussore le risultanze delle scritture contabili della Banca.

Art. 8 - Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo delle somme comunque erogate.

Art. 9 - Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto di costituzione del rapporto e fatto conoscere per iscritto.

Art. 10 - Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Debitore.

Art. 11 - Il fideiussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta dai revisori contabili.

Art. 12 - Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Finpiemonte S.p.A.
Il Direttore Generale
Maria Cristina Perlo
